

Data	Selezionare qui e digitare la data	Al Comune di Bellinzago Novarese (NO) Alla cortese attenzione del Sindaco
Protocollo	Selezionare qui e digitare il n° di protocollo	
Classificazione	11.10/PAR/65/2021A M.65/2021	

Oggetto: Fascia di rispetto cimiteriale e vincoli edificatori. Comune di Bellinzago Novarese (NO).

Con nota vs prot. n. 159411 del 8/9/2021, il Comune di Bellinzago Novarese (NO) ha posto alcuni quesiti in merito al vincolo di rispetto cimiteriale, disciplinato a livello nazionale dall'articolo 338 del r.d. 27.07.1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, nonché a livello regionale dalla disposizione di cui all'articolo 27 della l.r. n. 56/1977 e s.m.i..

Occorre rilevare che la giurisprudenza si è ormai consolidata sull'argomento ritenendo che il c.d. "vincolo cimiteriale", cioè la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati (quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale).

Si tratta di una disciplina che, per i motivi sopra esposti, "opera indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico" (Consiglio di Stato sez. IV, 5 dicembre 2018 n. 6891; Consiglio di Stato sez. IV, 23 aprile 2018 n. 2407) e prevale sempre sugli strumenti urbanistici difformi (Consiglio di Stato sez. VI, 2 luglio 2018 n. 4018).

Da tale effetto di inedificabilità assoluta e legale discende che le amministrazioni comunali non dispongono di alcun potere discrezionale di valutazione in ordine alla concreta compatibilità delle opere di volta in volta realizzate con i valori tutelati dal vincolo (Consiglio di Stato sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403).

Il vincolo di inedificabilità, da misurare a partire dal muro di cinta del cimitero, è di tale portata che, secondo la precitata giurisprudenza, si impone *ex lege* anche rispetto a contrastanti previsioni del PRG e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici sia di opere incompatibili col vincolo medesimo.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Giuridico legislativo

andrea.vanner@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@cert.regionepiemonte.it

La situazione di inedificabilità *ex lege* determinata dal vincolo cimiteriale in esame è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate dalla legge, ma non per interessi privati come ad esempio interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile (Cons. Stato, sentenza n. 1317/2014; si veda anche Cass., I, 23.06.2004, n. 11669; Cons. Stato, sez. IV, 11.10.2006, n. 6064; id., V, 29.03.2006, n. 1593; 03.05.2007, n. 1934 e 14.09.2010, n. 6671).

Nel caso specifico l'Amministrazione Comunale ha ridefinito nel Piano Regolatore la fascia di rispetto cimiteriale, portandola a 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento sia nazionale che regionale e dall'analisi della giurisprudenza in materia. Si ribadisce che all'interno della fascia di 200 metri gravata dal vincolo, sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dall'art 27 comma 6 quater della l.r. 56/77.

Resta aperta la via delle deroghe, espressamente consentite dalla normativa in materia; a questo proposito, è bene ribadire che l'eventuale riduzione della fascia di rispetto deve essere considerata sempre eccezionale. Questa può infatti essere disposta esclusivamente per l'ampliamento o la costruzione di nuovi cimiteri o per la realizzazione di interventi di interesse pubblico o privati di rilevante interesse pubblico, ovvero dotati di una rilevanza almeno pari a quelli posti alla base della fascia di rispetto dei 200 metri (previo parere favorevole dell'ASL di competenza), dovendosi invece escludere ogni altro tipo di intervento edificatorio privato.

Nei casi in cui il Comune ritenga applicabile la deroga prevista dall'art. 27 comma 6 ter della l.r. 56/77, dovrà attivare un iter di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (previo parere favorevole dell'ASL di competenza) approvando una deliberazione di consiglio comunale che contenga esplicitamente le motivazioni di rilevante interesse pubblico delle trasformazioni in questione.

La riduzione della fascia di rispetto sarà nel caso consentita solo per il singolo e specifico intervento di rilevante interesse pubblico oggetto di delibera e non varrà per domande edificatorie future per le quali si dovrà valutare di volta in volta l'interesse pubblico ed eventualmente attivare l'iter di riduzione della fascia di rispetto prevista dall'art 27 comma 6 ter l.r. 56/77.

Per gli edifici esistenti, all'interno di tale fascia, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Giuridico legislativo

*andrea.vanner@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@cert.regionepiemonte.it*

Si ricorda inoltre che eventuali disposizioni in materia di zona di rispetto cimiteriale contenute nel piano regolatore o nei regolamenti locali (edilizio, di igiene o di polizia mortuaria) possono solo precisare quanto già disciplinato dalle norme statali e regionali o rendere più restrittivo il vincolo, per ragioni urbanistiche o di igiene edilizia, ma non possono consentire interventi o attività già proibite dalle stesse norme statali e regionali.

Rinnovando la disponibilità degli uffici regionali in proposito alla questione si porgono distinti saluti.

*Il Dirigente del Settore Giuridico Legislativo
Dott. Andrea Vanner*

Referenti
Giovanna Palmieri
Rosa Alba Fasano
011.4322325

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*